

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

**Ricorso presentato il 8 febbraio 2009 —
Marcuccio/Commissione**

(Causa F-11/09)

(2009/C 90/64)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione con la quale la convenuta respinge una domanda di rimborso nella misura del 100 % di alcune spese mediche sostenute dal ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione di rigetto delle due domande del 27 dicembre 2007 relative al rimborso di spese mediche sostenute dal ricorrente;
- annullare, nella misura del necessario, la nota datata 16 ottobre 2008;
- condannare la Commissione europea a corrispondere al ricorrente, a titolo di rimborso al 100 % delle spese mediche, la somma di 356,18 euro ovvero quella somma minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa a questo titolo, ed in più gli interessi su tale somma, a decorrere dal primo giorno del quinto mese successivo al giorno in cui entrambe le domande pervennero al loro destinatario, nella misura del 10 % all'anno, con capitalizzazione annuale, ovvero nella misura, con la capitalizzazione e con il *dies a quo* che il Tribunale vorrà ritenere giusti;
- condannare la convenuta alle spese

**Ricorso proposto il 19 febbraio 2009 — Peláez
Jimeno/Parlamento**

(Causa F-13/09)

(2009/C 90/65)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Josefina Peláez Jimeno (Relegen — Asse, Belgio) (rappresentante: avv. M. Casado García-Hirschfeld)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione dell'APN di inquadrare la ricorrente, quale funzionaria in prova, in un grado e in uno scatto inferiori a quelli che essa occupava quale agente temporaneo.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione dell'APN 8 febbraio 2008 con la quale la ricorrente è stata inquadrata nella nuova categoria «AST» nel grado 1, scatto 5, quale funzionaria in prova, confermata dalla decisione del Segretario generale del Parlamento europeo 12 novembre 2008 che respinge il suo reclamo;
- condannare il Parlamento europeo alle spese.

**Ricorso proposto il 20 febbraio 2009 — Almeida Campos
e a./Consiglio**

(Causa F-14/09)

(2009/C 90/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Ana Maria Almeida Campos (Bruxelles, Belgio) e altri (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento delle decisioni dell'APN di non promuovere i ricorrenti al grado AD 12 per l'esercizio di promozione 2008 e, se necessario, delle decisioni di promuovere a tale grado, per lo stesso esercizio di promozione, i funzionari i cui nomi sono inseriti nell'elenco dei promossi pubblicato nella comunicazione al personale (C.P.) n. 72/08 del 21 aprile 2008

Conclusioni dei ricorrenti

- Annullare le decisioni dell'APN di non promuovere i ricorrenti al grado AD 12 per l'esercizio di promozione 2008 (sessione 2008) e, se necessario, le decisioni di promuovere a tale grado, per lo stesso esercizio di promozione, i funzionari i cui nomi sono inseriti nell'elenco dei promossi pubblicato nella comunicazione al personale (C.P.) n. 72/08 del 21 aprile 2008;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.